

Rep.N. 42820

Racc.N. 11588

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 FEBBRAIO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno ventotto del mese di febbraio,
alle ore dodici e quindici minuti,

28 febbraio 2008, ore 12,15

In Cavriago (Reggio Emilia), presso il Centro S.L. La
Cremeria, Via Guardanavona n. 9,

Avanti a me Dott.ssa Raffaella Ferretti, Notaio in San Polo
d'Enza, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio
Emilia, senza assistenza dei testimoni avendovi il Comparsente
rinunziato con il mio assenso,

è comparso il signor:

- CIMINO SIMONE, nato a Porto Empedocle (AG) il 25 luglio
1961, residente a Monza (MI), via Frisi n. 22, (codice
fiscale dichiarato: CMN SMN 61L25 F299F), imprenditore,
domiciliato per la carica presso la sede sociale,
della cui identità personale io notaio sono certo, il quale,
dichiarando di agire nella veste di Presidente del Consiglio
di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società
per azioni quotata:

"Arkimedica S.p.A."

con sede in Cavriago (Reggio Emilia), via Govi n. 25,
capitale sociale euro 10.800.000 i.v.. codice fiscale e
numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Reggio
Emilia 01701100354, iscritta al n. 207263 R.E.A. presso la
C.C.I.A.A. di Reggio Emilia,

mi chiede di redigere il verbale, per la parte ordinaria e
straordinaria, dell'assemblea della predetta società qui
riunitasi in prima convocazione al fine di discutere e
deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria:

Parte Ordinaria:


1. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni
proprie ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del Codice
Civile ; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

2. Modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale.

Aderisco alla fattami richiesta e dò atto di quanto segue.

A norma dell'articolo 11 dello statuto sociale assume la
presidenza dell'assemblea il Comparsente nella sua predetta
qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, il
quale procede dando il benvenuto agli intervenuti e
precisando che i lavori assembleari si svolgeranno secondo il
disposto del "Regolamento Assembleare" approvato
dall'Assemblea ordinaria della società in data 29 giugno 2007
(in seguito il "Regolamento Assembleare"). Il presidente
prosegue richiamando le comunicazioni rese in apertura dei
lavori assembleari e cioè che:



- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" del 29 gennaio 2008 con indicazione dei requisiti necessari per l'intervento in assemblea;
- l'articolo 8 dello Statuto sociale consente di convocare l'assemblea dei soci anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato italiano;
- è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi al fine di agevolare, se del caso, la formulazione delle risposte alle domande e la successiva stesura del verbale;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;
- oltre ad esso Presidente sono presenti gli amministratori Signori: Torquato Bonilauri Vice-Presidente; Cinzio Barazzoni Amministratore Delegato; Paolo Prampolini Amministratore Delegato; Matteo Gatti, Vittorino Lazzaro, presenti, assenti Guido De Vecchi, Paolo Vagnone, assenti Carlo Iuculano Amministratore Delegato; Renzo Pagliai Consigliere; Guido Arturo De Vecchi Consigliere; Antonino Iuculano, Giuseppe Campanella, Adriano Bertolin, Giovanni Burani, Ugo Capolino Perlingieri, Consiglieri;
- nonché i sindaci signori: Simona Valsecchi Presidente, Mauro Bertolani Sindaco effettivo e Simone Furian Sindaco effettivo;
- nessun Consigliere ha giustificato formalmente l'assenza;
- il capitale sociale è di euro 10.800.000 (diecimilionitotocentomila), suddiviso in n. 86.400.000 (ottantaseimilioniquattrocentomila) azioni, senza indicazione del valore nominale;
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute ed eventualmente del socio delegante, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari, è a disposizione degli intervenuti e, completato dei nominativi degli azionisti che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, con indicazione delle azioni da ciascuno possedute, sarà allegato al verbale dell'assemblea (Allegato "A");
- i nominativi e le percentuali di capitale sociale posseduto da soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di azioni della Società con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze, a tutt'oggi, del libro soci, delle comunicazioni ufficiali ricevute o di altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
- Tech Med srl n. azioni 23.784.162, pari al 27,53% del

capitale sociale;

- Arkigest srl n. azioni 8.705.914, pari al 10,08% del capitale sociale;

- Cape Natexis Private Equity Fund n. azioni 5.217.481, pari al 6,04% del capitale sociale;

- Tamburi Investment Partners Spa n. azioni 3.632.784, pari al 4,20% del capitale sociale;

- Allianz Spa n. azioni 2.013.057, pari al 2,33% del capitale sociale;

- UBS FIDUCIARIA SPA n. azioni 4.350.000, pari al 5,035% del capitale sociale detenute per conto di De Vita Fedele;


- Monte Paschi Asset Managemet Sgr Spa n. Azioni 2.516.751, pari al 2,91% del capitale sociale (detenute tramite gestione del risparmio).

- risulta al Consiglio l'esistenza di un patto parasociale relativo ad azioni della Società e rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sottoscritto con effetto in data 22 giugno 2006 (e successivamente modificato) tra azionisti titolari di n. 51.516.592 azioni della Società corrispondenti al 59,62% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, che risulta composto dai seguenti soggetti:

Azionista	N. Az.	% sul cap. sociale	% sul tot. delle az. Sindacate
Tech Med S.p.A.	23.784.162	27,53%	46,17%
Arkigest S.r.l.	8.705.914	10,08%	16,90%
CNPEF	5.217.481	6,04%	10,13%
Tamburi Investment Partners S.p.A.	3.632.784	4,20%	7,05%
Cinzio Barazzoni	1.536.758	1,78%	2,98%
Paolo Prampolini	1.536.758	1,78%	2,98%
Fondamenta	1.280.660	1,48%	2,49%
Maria Bertolini	285.416	0,33%	0,55%
Carlotta Iotti	314.584	0,36%	0,61%
Torquato Bonilauri	957.517	1,11%	1,86%
Prospero Marconi	862.947	1,00%	1,68%
Alice Rabitti	768.378	0,89%	1,49%
Mario Montepietra	591.059	0,68%	1,15%
Valter Montepietra	591.059	0,68%	1,15%
Simone Cimino	1.451.115	1,68%	2,82%
TOTALE PARTECIPANTI	51.516.592	59,62%	100,00%

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati invitati e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea;

- sono presenti in sala alcuni collaboratori e consulenti per



motivi di servizio ed ospiti;

- gli azionisti presenti e rappresentati sono in possesso della legittimazione per l'intervento nella presente assemblea;

- gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2359 bis del codice civile sono stati invitati a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti e per quanto di competenza nei termini di legge è stata depositata presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A., nonché messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, la relazione degli amministratori illustrativa delle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 437/1998 e, con riferimento all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Consob 11971/1999 e di tale deposito è stata data notizia nell'avviso di convocazione, tale relazione è stata inoltre distribuita agli intervenuti;

- gli azionisti che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti della Società. Gli addetti della Società rilasceranno un apposito contrassegno. Per essere riammessi, i soci intervenuti o gli altri legittimati dovranno restituire il contrassegno ricevuto.

Il Presidente, conclude il suo intervento precisando che, al fine di facilitare i lavori assembleari, gli azionisti sono invitati a fare interventi chiari, concisi e strettamente pertinenti alla materia posta all'ordine del giorno ed ricorda che nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il suo intervento di norma non è inferiore a 5 minuti e non superiore ai 10 minuti, con possibilità di eventuale replica della durata massima di 5 minuti e ricorda che gli interventi dei signori azionisti saranno riassunti e inseriti a verbale ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Il Presidente comunica che:

in questo momento, essendo le ore 12,30 (dodici e trenta)

sono presenti numero 12 (dodici) persone, rappresentanti in proprio o per delega 28 (ventotto) azionisti portatori di numero 51.501.230 azioni ordinarie corrispondenti al 59,608% (cinquantanove virgola seicentootto per cento) delle numero 86.400.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

* * *

Il Presidente, constatato che sono state adempiute tutte le formalità prescritte dalla legge e dalla Consob, dichiara validamente costituita in prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e di statuto e procede a discutere e deliberare sull'ordine del giorno relativo alla parte ordinaria.

Sul primo punto del relativo ordine del giorno in parte ordinaria il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia, per un numero massimo di azioni ordinarie della società, senza indicazione del valore nominale, che non ecceda la decima parte del capitale sociale della Società.

L'autorizzazione è richiesta per perseguire, nell'interesse della Società, le finalità consentite dalla normativa applicabile in vigore fra le quali:

- utilizzare le azioni proprie in portafoglio come mezzo di pagamento nell'ambito di operazioni straordinarie o per ricevere i fondi necessari per progetti di acquisizione, o dandole in pegno al fine di ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e/o alla prosecuzione degli scopi aziendali, e/o nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di pacchetti azionari e, in generale, al servizio di operazioni strategiche;
- per investire in forma ottimale le disponibilità aziendali, anche al fine di regolarizzare l'andamento del titolo;
- destinare le azioni proprie a politiche remunerative, qualora la Società ne ravveda l'opportunità.


Il Presidente ricorda che alla data della presente relazione la Società non possiede, direttamente o indirettamente azioni proprie e che l'acquisto di azioni proprie che si chiede di autorizzare non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, che le azioni sono interamente liberate.

Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione degli amministratori sul punto redatta ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 437/1998 ed ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Consob 11971/1999, Relazione che pure trovasi riprodotta nel fascicolo distribuito a tutti gli intervenuti e unita al presente verbale come Allegato "B".

L'assemblea unanime approva.

A questo punto il Presidente invita gli intervenuti, qualora concordino con la proposta illustrata, ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Arkimedica S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto



e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile,
delibera:

- di autorizzare l'acquisto di azioni proprie con le seguenti modalità:
 - a) il numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, non deve eccedere la decima parte del capitale sociale (pari a un numero massimo di 8.640.000 azioni ordinarie) per un controvalore massimo non superiore a complessivi Euro 20.000.000,00. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, l'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'articolo 132 del d.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le disposizioni di cui alla Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali;
 - b) la durata dell'autorizzazione è conferita per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data odierna;
 - c) l'acquisto di azioni proprie dovrà essere realizzato sul mercato, in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari applicabili ad un prezzo minimo non inferiore al 20% e ad un prezzo massimo non superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (con particolare riferimento, per quanto concerne i criteri di determinazione del prezzo all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 2273/2003);
- di costituire una riserva indisponibile per un ammontare pari alle Azioni Proprie iscritte nell'attivo di bilancio, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del Codice Civile (la "Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio"), prelevando tale importo dalla riserva disponibile. In caso di successivo trasferimento, permuta, conferimento, annullamento o svalutazione del valore di carico delle Azioni Proprie oggetto di acquisto, la Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio riconfluirà nella riserva disponibile per un valore pari al valore di carico delle Azioni Proprie trasferite, permutate, conferite, annullate o svalutate. Tale modalità operativa dovrà essere seguita fino alla decorrenza del termine per procedere all'Acquisto e alla vendita di Azioni proprie;

- di stabilire che l'acquisto di azioni proprie potrà essere realizzato in una o più soluzioni e, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, dovrà essere effettuato sul mercato secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;


- di autorizzare la disposizione di azioni proprie con le seguenti modalità:

- a) la durata dell'autorizzazione è conferita senza limiti temporali;
- b) mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata ad un prezzo di alienazione che non dovrà essere inferiore del 20% e non potrà essere superiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione e, comunque, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti;
- c) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta) o aziende, nonché per la conclusione di accordi con controparti strategiche;
- d) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti, alla Società o alle società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi sociali;
- e) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;

- di stabilire che le azioni acquistate in esecuzione della presente autorizzazione assembleare, ivi comprese quelle acquistate e destinate al servizio dei citati eventuali piani di incentivazione azionaria, potranno formare oggetto di atti di disposizione anche prima che sia esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto dell'autorizzazione stessa, in una o più volte, senza limiti temporali nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto delle normative vigenti;

- di conferire, in via disgiuntiva fra loro al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alla delibera che precede, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi;

- di conferire anche in via disgiuntiva fra loro al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente ogni più ampio potere per provvedere alle opportune rilevazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto, alienazione, permuta o conferimento delle azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei



principi contabili di volta in volta applicabili, utilizzando e ricostituendo le riserve impiegate per le operazioni sulle azioni proprie a seconda dei casi; in ipotesi di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo scadere del termine dell'autorizzazione assembleare e fermi comunque restando i limiti quantitativi di spesa, nonché le condizioni tutte previste dalla presente delibera."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare, all'inizio dell'intervento, il loro nome al microfono.

Interviene il signor Zola Pierluigi, per delega del signor Zola Umberto Carlo, per chiedere informazioni sulle attività, che risultano provenienti per circa 1/3 (un terzo) della gestione di case di riposo per anziani;

chiede anche spiegazioni sulla variazione dei titolari del 2% minimo del capitale, rispetto a quanto risulta nel sito internet della società. Il Presidente risponde che sono state fatte operazioni recenti, per cui si è provveduto all'aggiornamento, che avviene a seguito delle Comunicazioni Consob.

Il Presidente ringrazia per gli intervenuti. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente quindi comunica che gli intervenuti sono attualmente n. 12 persone, rappresentanti in proprio o per delega n. 28 azionisti, per n. 51.501.230 azioni ordinarie, che rappresentano il 59,608% (cinquantanove virgola seicentootto per cento) del capitale sociale e mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria di cui in precedenza è stata data lettura.

La proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Astenuti //

/zero.

Nessun Contrario. //

Favorevoli gli altri intervenuti.

Il Presidente proclama il risultato: risulta approvato all'unanimità e nella sua interezza il primo punto all'ordine del giorno che si svolge in parte ordinaria.

Esaurito l'Ordine del Giorno per la parte ordinaria e più nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la Parte Ordinaria della riunione alle ore 12,52 (dodici e minuti cinquantadue).

* * *

Il Presidente quindi, passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno che si svolge in parte straordinaria, relativo alla proposta di "Modifica dell'articolo 11 dello

Statuto Sociale".

Il presidente procede con la lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori che pure trovasi riprodotta nel fascicolo distribuito a tutti gli intervenuti e unito al presente verbale come Allegato "B":

"Signori Azionisti,

il vigente statuto sociale è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 29 giugno 2007.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'assemblea degli Azionisti la modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, il quale attualmente prevede che l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, da qualsiasi altro Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza, da altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Alla luce di una recente sentenza della Cassazione (Cassazione civile, sezione I, 13 settembre 2007, n. 19160), secondo la quale prevede che lo statuto non può individuare il soggetto chiamato a presiedere l'Assemblea nel caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto, in ordine a detta ipotesi subordinata, deve essere l'Assemblea stessa ad eleggere direttamente il proprio Presidente, si è ritenuto di proporre all'Assemblea l'adeguamento di detta clausola statutaria".

Su invito del Presidente io notaio dò lettura della proposta di delibera sul primo punto dell'o.d.g. straordinario di seguito trascritta.


"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Arkimedica S.p.A., vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di modificare l'articolo 11 dello Statuto Sociale, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, adottando il nuovo testo di statuto sociale allegato, conferire mandato altresì al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Vice-Presidente il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della presente delibera affinché effettuino le occorrenti iscrizioni della delibera adottata al Registro delle Imprese e per introdurre nel testo della delibera stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese."

Si riporta di seguito il testo modificato del suddetto articolo in precedenza letto e qui di seguito trascritto:

Articolo 11) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, da altra persona scelta dall'Assemblea



a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione ed il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

Terminata la lettura il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendano prendere la parola ad indicare, all'inizio del loro intervento, il loro nome al microfono.

Zola Pierluigi, per delega, sottolinea che la società ha aderito prontamente alle richieste formulate dai soci.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente:

- comunica che gli intervenuti sono attualmente n. 12 persone rappresentanti in proprio o per delega n. 28 azionisti, per azioni n. 51.501.230 pari al 59,608% (cinquantanove virgola seicentotto per cento) del capitale sociale;

- previa lettura da me data delle modifiche proposte. il Presidente pone in votazione per alzata di mano ore 13,00 (tredici e minuti zero) con prova e controprova per contrari e astenuti.

Astenuti zero.

Nessun Contrario.

Favorevoli gli altri intervenuti.

Il Presidente proclama il risultato: l'assemblea ha approvato all'unanimità e nel suo complesso la proposta di delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno trattato in parte straordinaria.

* * *

Esaurito l'o.d.g., null'altro essendovi da deliberare, e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13,05 (tredici e minuti cinque)

Consegna a me notaio:

- l'elenco degli intervenuti che allego sotto "A";
- la relazione illustrativa che allego sotto "B";
- lo statuto sociale che recepisce le modifiche testé approvate dall'assemblea, che allego sotto "C".

E' fatta espressa, concorde dispensa dalla lettura degli allegati.


E' fatta espressa, concorde dispensa dalla lettura degli allegati.

E richiesto, io notaio ho redatto il presente verbale, scritto in parte a mano da me su sei fogli uso bollo, di cui

occupa ventiquattro facciate con questa, e che ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive, in fine e a margine, a norma di legge, unitamente agli allegati, alle ore 13,20 (tredici e venti).

F.TO: SIMONE CIMINO

F.TO: RAFFELLA FERRETTI NOTAIO




Elenco Intervenuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1 ZOLA UMBERTO CARLO		ZOLA PIER LUIGI		3	0,000	12,00					
2 ITALIAN EQUITY		MANZONI FEDERICO	957.517	429.970	0,498	12,00					
3 BONILAU RI TORQUATO		GATTI MATTEO		3.632.784	4,206	12,00					
4 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.			141.000		0,163	12,00					
5 CHIAPPPELLA DAGHETTI ANGELO SANTINO			184.050		0,213	12,00					
6 ROSSI PIERANTONIO			100.000		0,116	12,00					
7 GRIGNANI GUIDO				30.050	0,035	12,00					
8 ROSSI GIUSEPPE CARLO		GRIGNANI GUIDO		60.500	0,070	12,00					
9 COMPAGNIA FIDUCIARIA LOMBARDA S.R.L.		GRIGNANI GUIDO		51.413	0,060	12,00					
10 ROSSI GIANLUIGI		GRIGNANI GUIDO		120.000	0,138	12,00					
11 MIDALI ANTONIA		GRIGNANI GUIDO		150.000	0,174	12,00					
12 CHIAPPPELLA DAGHETTI PIERGIACOMO		GRIGNANI GUIDO		95.000	0,110	12,00					
13 CUGNACH MOSE PAOLO		GRIGNANI GUIDO		24.000	0,028	12,00					
14 GIOVANNETTI ANNA		GRIGNANI GUIDO		45.750	0,053	12,00					
15 MANELLI PAOLA			591.058		0,684	12,00					
16 MONTEPIETRA MARIO		MONTEPIETRA MARIO		862.947	0,999	12,00					
17 MARCONI PROSPERO		MONTEPIETRA MARIO		591.058	0,684	12,00					
18 MONTEPIETRA VALTIER		MONTEPIETRA MARIO		23.784.162	27,528	12,00					
19 TECH MED S.R.L.		MONTEPIETRA MARIO		285.416	0,330	12,00					
20 BERTOLINI MARIA		MONTEPIETRA MARIO		314.584	0,364	12,00					
21 IOTTI CARLOTTA		MONTEPIETRA MARIO		768.378	0,889	12,00					
22 RABITI ALICE		MONTEPIETRA MARIO		1.280.660	1,482	12,00					
23 STATE STREET GLOBAL INVESTMENTS SGR P.A.			5.217.481		6,039	12,00					
24 CAPE NATIXIS SGR S.P.A.	CIMINO SIMONE		1.536.756		1,779	12,00					
25 PRAMPOLINI PAOLO			1.536.758		1,779	12,00					
26 BARAZZONI CINZIO			4.067		0,005	12,00					
27 MENGHINI FABIO				6.705.914	10,076	12,00					
28 ARKIGEST S.R.L.		MONTEPIETRA MARIO									

Totale azioni in proprio	10.266.690
Totale azioni per delega	41.232.540
Totale generate azioni	51.501.230
% sulle azioni ord.	59,608

persona fisicamente presenti in sala: 12



Comunicazione n. 1

ore: 12.00


ARKIMEDICA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 28 FEBBRAIO 2008


COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 28 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 51.501.230 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 59,608 % di n. 86.400.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 12



A large, handwritten signature in cursive, written in black ink, positioned to the right of the stamp.





**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ARKIMEDICA S.p.A. SULLE
PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL**

**28 febbraio 2008 (Prima Convocazione)
29 febbraio 2008 (Seconda Convocazione)**

*(redatta ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 437/1998 e, con riferimento
all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi
dell'articolo 73 del Regolamento Consob 11971/1999)*

	<p>ARKIMEDICA S.p.A. Sede legale in Caviglioglio (RE), Via Govi n. 25 Capitale sociale € 10.800.000 int. vers. Codice fiscale e Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01701100054</p>
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA	
<p>Il Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Caviglioglio (Reggio Emilia) presso il Centro S.L. La Crociata, Via Guardanovena n. 9 in prima convocazione alle ore 12,00 del 28 febbraio 2008, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 febbraio 2008, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente</p>	
ORDINE DEL GIORNO	
Parte Ordinaria:	1. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria:	2. Modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale.
<p>Possono intervenire in Assemblea tutti gli azionisti cui spetti il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione per l'intervento in assemblea effettuata da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi della norma in vigore.</p> <p>La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni presso la sede sociale in Caviglioglio, Via Govi 25 e presso Borsa Italiana S.p.A. in Milano con facoltà dei Soci di ottenerne copia. La stessa saranno inoltre rese disponibili sul sito Internet www.arkimedita.it, dove saranno fornite dettagliate istruzioni per raggiungere la sede assembleare.</p>	
Caviglioglio, 27 gennaio 2008	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Stefano Cirio



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ARKIMEDICA S.p.A. (di seguito "La Società") con riferimento all'articolo 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437 e, per quanto concerne l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche con riferimento all'articolo 73 del Regolamento Consob 11971/1999, fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci convocata mediante avviso pubblicato su Finanza e Mercati del 29 gennaio 2008, in Cavriago (RE) presso il centro S.L. La Cremeria, via Guardanavona n. 9 in prima convocazione per il giorno 28 febbraio 2008 alle ore 12.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 febbraio 2008, stesso luogo ed ora, è esposto di seguito.

Parte Ordinaria:

1. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del Codice Civile ; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

2. Modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale

PARTE ORDINARIA

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 437/1998 e ai sensi dell'articolo 73 e dell'Allegato 3°, schema 4, del Regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato, sulla Proposta di:

Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Il Consiglio d'Amministrazione di Arkimedica sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti una proposta di delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.

Di seguito, vengono indicati i motivi e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie della Società ai sensi dei quali il Consiglio di Amministrazione propone di chiedere la relativa autorizzazione.

1) Le motivazioni della richiesta

Il Consiglio di Amministrazione ritiene utile che l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie venga concessa dall'Assemblea per perseguire, nell'interesse della Società, gli obiettivi consentiti dalla normativa applicabile in vigore, fra i quali:

- utilizzare le azioni proprie in portafoglio come mezzo di pagamento nell'ambito di operazioni straordinarie o per ricevere i fondi necessari per progetti di acquisizione, o dandole in pegno al fine di ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e/o alla prosecuzione degli scopi aziendali, e/o nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di pacchetti azionari e, in generale, al servizio di operazioni strategiche;
- per investire in forma ottimale le disponibilità aziendali, anche al fine di regolarizzare l'andamento del titolo;
- destinare le azioni proprie a politiche remunerative, qualora la Società ne ravveda l'opportunità.

L'acquisto di azioni proprie che si chiede di autorizzare non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.



2) Il numero massimo, la categoria ed il valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che alla data della presente relazione la Società non possiede, direttamente o indirettamente azioni proprie.

L'autorizzazione all'acquisto, ai sensi della normativa vigente, viene richiesta per un numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, che non ecceda la decima parte del capitale sociale della Società (pari a un numero massimo di 8.640.000 azioni ordinarie), per un controvalore massimo non superiore a complessivi Euro 20.000.000,00.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, l'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

3) Ulteriori informazioni utili al fine di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione di cui all'articolo 2357, comma 1, del codice civile.

Il bilancio al 31 dicembre 2006, contiene nel patrimonio netto la Riserva Sovrapprezzo delle Azioni disponibile di Euro 40.046.400,38.

Le operazioni di acquisto e di disposizione saranno comunque effettuate in osservanza, oltre che degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, nonché di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le disposizioni di cui alla Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.

Il Consiglio di Amministrazione fa presente che, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del codice civile si rende necessario costituire e mantenere, fino a che le azioni proprie non siano state trasferite o annullate, una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo del bilancio. Tale riserva verrà costituita prelevando tale importo dalla riserva disponibile. In caso di successivo trasferimento, permuta, conferimento, annullamento o svalutazione del valore di carico delle Azioni Proprie oggetto di acquisto, la Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio riconfluirà nella riserva disponibile per un valore pari al valore di carico delle Azioni Proprie trasferite, permutate, conferite, annullate o svalutate. Tale modalità operativa dovrà essere seguita fino alla decorrenza del termine per procedere all'Acquisto e alla vendita di Azioni proprie.

4) La durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione. L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie acquistate a norma dell'articolo 2357 del codice civile è richiesta senza limiti temporali.


5) Il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo

L'acquisto di azioni proprie potrà essere realizzato, sul mercato, ad un prezzo minimo non inferiore al 20% e ad un prezzo massimo non superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento, per quanto concerne i criteri di determinazione del prezzo all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 2273/2003.

6) Le modalità di acquisto e di disposizione

L'acquisto di azioni proprie potrà essere realizzato in una o più soluzioni e, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, dovrà essere effettuato sul mercato secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

L'autorizzazione a disporre delle azioni acquistate a norma dell'articolo 2357 del codice civile, rimettendole in circolazione, viene richiesta nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente e dai Regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A. e dalle nuove disposizioni comunitarie in materia, senza alcun vincolo temporale.



Le azioni in portafoglio potranno essere cedute in Borsa o ai blocchi, ovvero sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalla normativa vigente, anche quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni o aziende, nonché per la conclusione di accordi con controparti strategiche.

Pertanto, le azioni proprie in portafoglio potranno essere disposte come segue:

- a) mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata ad prezzo di alienazione che non dovrà essere inferiore del 20% e non potrà essere superiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione e, comunque, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti;
- b) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta) o aziende, nonché per la conclusione di accordi con controparti strategiche;
- c) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti, alla Società o alle Società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi sociali;
- d) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia.

Per le azioni proprie che eventualmente verranno destinate al servizio dei piani di incentivazione azionaria le stesse saranno rese disponibili agli aventi diritto nei limiti, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti nei piani stessi e/o nei relativi regolamenti di attuazione.

Inoltre si propone all'Assemblea di stabilire che le azioni acquistate in esecuzione della presente autorizzazione assembleare, ivi comprese quelle acquistate e destinate al servizio dei citati piani di incentivazione azionaria, potranno formare oggetto di atti di disposizione anche prima che sia esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto dell'autorizzazione stessa, in una o più volte, senza limiti temporali nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della società e nel rispetto delle normative vigenti.

7) Volumi

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente nell'ambito del programma non deve essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Arkimedica" negoziato sul mercato regolamentato in cui l'operazione viene effettuata. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni previste nella citata disposizione; in ogni caso, il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente nell'ambito del programma non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero.

Tutto ciò premesso sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Arkimedica S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, delibera:

- di autorizzare l'acquisto di azioni proprie con le seguenti modalità:



- a) il numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, non deve eccedere la decima parte del capitale sociale (pari a un numero massimo di 8.640.000 azioni ordinarie). In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, l'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'articolo 132 del d.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le disposizioni di cui alla Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.




Handwritten signature and another circular stamp at the bottom of the page.

- b) la durata dell'autorizzazione è conferita per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data odierna;
- c) l'acquisto di azioni proprie dovrà essere realizzato sul mercato, in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari applicabili ad un prezzo minimo non inferiore al 20% e ad un prezzo massimo non superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (con particolare riferimento, per quanto concerne i criteri di determinazione del prezzo all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 2273/2003);
- di costituire una riserva indisponibile per un ammontare pari alle Azioni Proprie iscritte nell'attivo di bilancio, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del Codice Civile (la "Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio"), prelevando tale importo dalla riserva disponibile. In caso di successivo trasferimento, permuta, conferimento, annullamento o svalutazione del valore di carico delle Azioni Proprie oggetto di acquisto, la Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio riconfluirà nella riserva disponibile per un valore pari al valore di carico delle Azioni Proprie trasferite, permutate, conferite, annullate o svalutate. Tale modalità operativa dovrà essere seguita fino alla decorrenza del termine per procedere all'Acquisto e alla vendita di Azioni proprie;
 - di stabilire che l'acquisto di azioni proprie potrà essere realizzato in una o più soluzioni e, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, dovrà essere effettuato sul mercato secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
 - di autorizzare la disposizione di azioni proprie con le seguenti modalità:
 - a) la durata dell'autorizzazione è conferita senza limiti temporali;
 - b) mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata ad un prezzo di alienazione che non dovrà essere inferiore del 20% e non potrà essere superiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione e, comunque, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti;
 - c) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta) o aziende, nonché per la conclusione di accordi con controparti strategiche;
 - d) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti, alla Società o alle società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi sociali;
 - e) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;
 - di stabilire che le azioni acquistate in esecuzione della presente autorizzazione assembleare, ivi comprese quelle acquistate e destinate al servizio dei citati eventuali piani di incentivazione azionaria, potranno formare oggetto di atti di disposizione anche prima che sia esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto dell'autorizzazione stessa, in una o più volte, senza limiti temporali nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto delle normative vigenti;
 - di conferire, in via disgiuntiva fra loro al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alla delibera che precede, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi;

Handwritten signature



- *di conferire anche in via disgiuntiva fra loro al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente ogni più ampio potere per provvedere alle opportune rilevazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto, alienazione, permuta o conferimento delle azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, utilizzando e ricostituendo le riserve impiegate per le operazioni sulle azioni proprie a seconda dei casi; in ipotesi di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo scadere del termine dell'autorizzazione assembleare e fermi comunque restando i limiti quantitativi di spesa, nonché le condizioni tutte previste dalla presente delibera."*



Massimiliano...



STATUTO

ARKIMEDICA S.p.A

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1)

E' costituita una società per azioni denominata "ARKIMEDICA S.p.A."

Articolo 2)

La Società ha sede nel comune di Cavriago (Reggio Emilia). Nelle forme di legge e di statuto la Società potrà:

- (a) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all'estero;
- (b) trasferire altrove la sede sociale, nonché l'indirizzo della sede legale.

Articolo 3)

La durata della Società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

OGGETTO


Articolo 4)

La Società ha per oggetto sociale:

- (a) l'assunzione, la negoziazione e la gestione di partecipazioni in altre società, imprese o altre entità, anche con sede all'estero, con particolare ma non esclusivo riferimento al settore medicale, sanitario e dell'assistenza alla persona in senso lato;
- (b) l'attività di sviluppo strategico e progettuale e di direzione e coordinamento delle società da essa controllate, la prestazione a tali società e alle società partecipate di assistenza e coordinamento tecnici e/o finanziari e/o commerciali e di servizi in genere, con particolare riferimento all'assistenza alla programmazione economica, amministrativa, organizzativa e commerciale delle società controllate e/o partecipate; il compimento di operazioni finanziarie nell'ambito di società del gruppo di appartenenza, il finanziamento della società cui partecipa anche indirettamente e la conclusione di accordi finanziari per il coordinamento finanziario della attività delle stesse.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può ricevere finanziamenti dai soci, nonché effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo; essa può anche prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi.

Rimane comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività qualificate dalla legge come finanziarie. Rimangono pure escluse tutte le attività relative alla raccolta del risparmio ed ogni altra attività riservata a



norma di legge. Sono inoltre escluse le attività professionali riservate.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI -RECESSO

Articolo 5)

Il capitale sociale è di Euro 10.800.000 (diecimilionioctocentomila) ed è suddiviso in n. 86.400.000 (ottantaseimilioniquattrocentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Con delibera dell'assemblea in data 21 aprile 2006, rettificata a seguito del frazionamento del valore nominale delle Azioni con delibera in data 13 giugno 2006 e dell'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni in data 17 luglio 2006, la Società ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale della Società sino ad un massimo di euro 600.000 (seicentomila), mediante emissione sino ad un massimo di n. 4.800.000 (quattromilionioctocentomila) azioni ordinarie dell'Emittente senza indicazione di valore nominale da emettersi ad un prezzo non inferiore alla parità contabile, pari a Euro 0,125, da offrire in sottoscrizione ai beneficiari del piano contemplati nel Regolamento del piano di incentivazione approvato dall'assemblea in data 21 aprile 2006.

L'assemblea straordinaria del 30 aprile 2007 ha conferito agli amministratori delega ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, da esercitarsi entro un termine di 5 anni dalla delibera del 30 aprile 2007, ad emettere in una o più volte obbligazioni anche convertibili e/o cum warrant fino ad un ammontare massimo di Euro 30.000.000, e nei limiti volta a volta consentiti dalla legge, da offrire in opzione agli aventi diritto e/o da riservare ad investitori istituzionali italiani od esteri, fatta avvertenza che, in ogni caso, il rapporto di conversione, sul quale al momento dell'emissione dovrà essere rilasciato parere di congruità ex articolo 2441, sesto comma, del codice civile, dovrà essere allineato all'andamento del mercato in un periodo non superiore ai trenta giorni antecedenti l'emissione, salvo una maggiorazione fino ad un massimo del 30% e, in ogni caso, dovrà tener conto del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato nonché dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Il Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2007, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 30 aprile 2007, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo pari a massimi Euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquantamila/00), da attuarsi mediante emissione di massime numero 10.000.000 (diecimilioni) di azioni ordinarie Arkimedica, prive del valore nominale aventi caratteristiche e godimento identici a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione al servizio di un prestito obbligazionario

convertibile in azioni Arkimedica di nuova emissione, da offrire in opzione ai soci.

Articolo 6)

Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 7)

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.

Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della Società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEE

Articolo 8)

L'Assemblea è convocata a norma di legge dal Consiglio di Amministrazione della Società nella sede sociale o altrove, in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su almeno uno dei seguenti quotidiani: 'Il Sole 24 Ore' o 'MF/Milano Finanza' o 'FM - Finanza e Mercati'.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Di tali integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Articolo 9)


L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari circostanze previste dalla vigente normativa, da accertarsi dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può essere convocata anche in terza convocazione con le modalità e i termini previsti per la seconda convocazione.

Articolo 10)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare, abbiano depositato le proprie azioni, ovvero apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari



incaricati, presso la sede della Società ovvero presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. Ciascun socio potrà farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

Articolo 11)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, da altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione ed il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

Articolo 12)

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13)

La Società amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 18 (diciotto) membri nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali, e possono essere rieletti.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati - in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente - in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da

soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei curricula professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazioni dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.


Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la



lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

In caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.

In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 14)

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già

provveduto l'Assemblea, nomina il suo Presidente.

Il Consiglio può nominare uno o più Vicepresidenti, come pure uno o più Amministratori Delegati, che avranno anche funzioni vicarie del Presidente.

Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere anche esterno al Consiglio.

Articolo 15)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, inviata per lettera, telefax, posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento, spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con avviso da spedirsi, con le modalità di cui sopra, almeno due giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.


Articolo 16)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da un Vicepresidente o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio stesso.

Articolo 17)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto



favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

Articolo 18)

Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 bis quale richiamato nell'articolo 2506 ter del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

Articolo 19)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di cui all'articolo 2381 del codice civile ad un Comitato esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 che precedono.

Inoltre è ammessa la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni ovvero per categorie di atti od operazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Articolo 20)

La rappresentanza e la firma sociale, salve le deleghe conferite, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva tra loro, a seconda di quanto sia deciso dal Consiglio di Amministrazione che procede alla loro nomina e che determina i loro poteri e le

loro attribuzioni.

La firma dell'amministratore delegato attesta lo stato di assenza o di impedimento del Presidente.

Articolo 21)

Ai Consiglieri di amministrazione e ai membri del Comitato esecutivo spetterà il compenso determinato dall'Assemblea.

Inoltre, agli Amministratori investiti di particolari cariche spetteranno i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Articolo 22)

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti.


I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.

In particolare i Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al



momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Almeno un componente deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà.

In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di 5 (cinque) giorni sopra previsto dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di leggi e regolamentari vigenti. L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 del codice civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 che precede.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad



atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea, che può essere esercitato da almeno due dei suoi componenti.

Articolo 23)

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 24)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla redazione del bilancio così come previsto dalla legge.

Articolo 25)

Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, e previo accantonamento alla riserva legale del cinque per cento del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, sono destinati secondo la determinazione che assumerà l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendone i presupposti ed alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sul dividendo.

Gli utili non riscossi si prescrivono a favore della riserva legale, dopo cinque anni dalla data in cui diverranno esigibili.

Articolo 25-bis

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, scegliendolo tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze nonchè da un'esperienza pluriennale in materia di amministrazione, finanza e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 26)

In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti

dall'Assemblea straordinaria.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Articolo 27)


Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

F.TO: SIMONE CIMINO

F.TO: RAFFAELLA FERRETTI NOTAIO

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Raffaella Ferretti
Notaio in San Polo d'Enza, che la presente copia
composta di Quarantuno fasciate es. bollo
è conforme all'originale firmato in ogni foglio
Rilasciato in San Polo d'Enza oggi 25 MAR. 2008

PER GLI USI CONSEN-
TITI DALLA LEGGE



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Raffaella Ferretti, is written over a circular notary seal. The signature is fluid and cursive, extending across the seal and to the right.

